

Alla nomina si procedeva così, nel primo Maggior Consiglio dell'agosto, si eleggevan tre del Consiglio dei Dieci; nel primo dell'altra metà dello stesso mese, altri tre; lasciando pel settembre i rimanenti (1).

Dal complesso del surriferito decreto, e da alcune frasi, in ispecie, si scorge come, negli affari di Stato (*super istis negotiis istarum novitatum*), potevano i Dieci giudicare e sentenziare a loro talento, senz'obbligo di rendere ragione di sorta a chicchessia (*possint facere quae eis videbuntur*). Ed ecco perchè questo tribunale, ravvoltosi poi anche nel velo del più profondo mistero, incusse ben presto tanto sgomento. Il peggio si è che non erano ben dichiarati i limiti della sua competenza, mentre la legge lo faceva giudice non solo in caso di aperta congiura, ma eziandio in tutte quelle circostanze che potessero dar luogo a sospetti di ribellione, od anche solo che potessero in qualche modo a ribellione riferirsi (*et super omnibus quae ad ea quocumque modo spectant, vel spectari possint*).

Hanno adunque un bel dire gli scrittori stipendiati dall'istessa repubblica perchè gliene facessero il panegirico; ma in questo, noi non sappiamo dar torto a quegli stranieri, i quali, dettando l'istoria, lontani da ogni influenza d'ira o di parte, mal seppero celare il senso di paura e di avversione che faceva loro un sì cupo e tenebroso tribunale. Nè ci fa meraviglia se essi sono incorsi nel biasimo di coloro, i quali hanno dovuto scrivere per commissione del Consiglio e sotto la sua censura;

(1) *Consuetudo est quod in primo Majore Consilio mensis Augusti, fiant tres de Consilio X., et transacto dimidio mensis, in primo consilio fiant alii duo et sic servatur in mense septembris de aliis quinque.*